



**TRIBUNALE DI SPOLETO**  
Sezione Civile

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Tribunale di Spoleto, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale che precede, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. R.G. 741/2010 tra

Rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_, presso il cui studio, sito in \_\_\_\_\_  
è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti;

*Attore*

**CONTRO**

in persona del legale rappresentante *p.t.*,

Rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliata in Spoleto presso lo  
studio dell'avv. \_\_\_\_\_ giusta delega in atti;

*Convenuta*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. La presente controversia ha ad oggetto la richiesta, previo accertamento dell'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte in forza del contratto di assicurazione sottoscritto, di condanna della stessa a manlevare e tenere indenne \_\_\_\_\_ di quanto la stessa è stata condannata a pagare in forza della sentenza n. 135/2009 emessa da questo Tribunale in data 12 giugno 2009 all'esito del giudizio incardinato al n. R.G. 943/2005.

Espone, in particolare, l'attrice che nel novembre del 2001 eseguendo lavori domestici nella propria abitazione, è stata aggredita dal proprio cane; ciò ha determinato la caduta della \_\_\_\_\_ che, per l'effetto, ha riportato lesioni personali ritenute gravissime.

Da tale episodio, prontamente partecipato alla convenuta, è scaturito, dapprima una richiesta risarcitoria avanzata dalla danneggiata nei confronti dell'odierna attrice; quindi, dopo che intanto la danneggiata aveva comunicato nell'aprile del 2003 l'impossibilità di dare seguito alla richiesta risarcitoria, la danneggiata, nell'ottobre del 2005, ha notificato un atto di citazione con il quale ha chiesto all'odierna attrice il ristoro del pregiudizio subito.

Anche di tale fatto la compagnia assicurativa è stata tempestivamente informata con raccomandata del giorno 11.11.2005, la quale non ha ritenuto di prendere la gestione della vertenza, invitando l'assicurata alla costituzione in giudizio ed a svolgere eventuale chiamata di garanzia.

1.1. La domanda risarcitoria ha dato luogo al giudizio rubricato al n. 943/2005, definito con la sentenza n. 135/2009 del 12 giugno 2009, nel corso del quale, nella contumacia dell'odierna attrice, è stato accertato - mediante interrogatorio formale, prova per testi e CTU medico legale - l'evento occorso, la proprietà dell'animale e la misura del danno subito.

Sicché, in questa sede, con autonomo giudizio, ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento della compagnia assicurativa agli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di assicurazione e, per l'effetto, la condanna della Compagnia convenuta a manlevare e tenere indenne l'attrice da quanto è stata condannata a corrispondere (e che dichiara, peraltro, di aver già corrisposto, ancorché di tanto, come si dirà, non vi è alcun riscontro).

1.2. Si è costituita la Compagnia assicurativa la quale ha, in via di estrema sintesi, eccepito la non opponibilità della sentenza resa nel giudizio R.G. 943/2005, stigmatizzando, altresì, la condotta inerte della sig.ra Dominici, rimasta contumace in tale giudizio, con ciò determinando per la compagnia assicurativa l'impossibilità di essere chiamata nel giudizio ed intervenire al fine di svolgere le opportune difese; circostanza, quest'ultima, rilevante ai fini della decadenza dal diritto alla garanzia per effetto dell'applicazione degli artt. 1914 c.c. e 1915 c.c.

In sede di prima memoria *ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c.*, la convenuta ha, inoltre, evidenziato l'inoperatività della polizza assicurativa per i danni subiti dai familiari dell'assicurata nello svolgimento di servizi domestici, sottolineando nuovamente la condotta inerte dell'odierna attrice, tenuta «... nell'evidente intento di favorire la danneggiata, sua parente, e di arrecare pregiudizio all'assicurazione precludendogli intenzionalmente il libero esercizio dei suoi diritti...».

Esaurita la trattazione, lo scrivente, cui la causa è pervenuta per la prima volta in data 5 marzo 2014, non ha ritenuto di dover ammettere i mezzi istruttori richiesti per la ragione che gli stessi si riferivano tutti a circostanze che già emergevano in via documentale ovvero il cui accertamento era coperto dalla sentenza resa nel giudizio n. R.G. 943/2005.

Sicché, disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento appena menzionato (la sentenza era già stata allegata da parte attrice), la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni nelle forme di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c.

2. La domanda può essere accolta, nei sensi che si andranno a chiarire.

Giova, invero, evidenziare, che la Compagnia assicurativa, dopo aver ripercorso in punto di fatto quanto riferito dall'attrice, affida le proprie difese al fatto che la condotta tenuta dall'assicurata non sarebbe stata conforme alle direttive impartite dall'assicurazione, laddove è rimasta contumace, disinteressandosi completamente alla causa *«lasciando a controparte incontrastata libertà di iniziativa processuale, subendo così passivamente la sentenza di condanna, che per giunta lasciava passare in giudicato»*.

Siffatta condotta rileverebbe, ad avviso dell'assicurazione, ai fini della violazione dell'obbligo di salvataggio atteso che *«con tale ingiustificabile comportamento l'assicurata ha impedito alla Compagnia di poter intervenire in giudizio e svolgere le opportune difese in palese violazione degli obblighi contrattuali relativi alla gestione del sinistro...»*, di talché la sentenza di condanna dell'assicurata e gli atti del relativo processo non sarebbero opponibili alla Compagnia, rimasta estranea al precedente giudizio.

2.1. L'assunto, per come impostato, non persuade.

Principiando proprio dall'aspetto da ultimo considerato, giova per vero evidenziare che è stato affermato – con riferimento alla posizione del danneggiato per un fatto relativo alla circolazione stradale, ma il cui principio ben può ritenersi operante anche in questa sede – che qualora il terzo danneggiato abbia citato il responsabile, ottenendo nei suoi confronti una sentenza di condanna, può rivolgersi all'assicuratore del terzo per ottenere da questo il pagamento della somma liquidata.

L'ammissibilità di tale domanda trova il proprio fondamento, da un lato, nell'esistenza di una responsabilità solidale tra l'autore del sinistro coperto dall'assicurazione e la compagnia assicurativa e, dall'altro, nel principio dell'*efficacia riflessa del giudicato* (cfr. Trib. Milano, sez. IV, 8 settembre 2008, n. 10856).

Come si diceva, il principio testé enunciato non può che trovare applicazione anche nella presente fattispecie in cui, pur non trattandosi di una responsabilità in tema di circolazione dei veicoli, i rapporti sostanziali (e processuali) dedotti presentano le medesime caratteristiche.

Ed allora se, da un lato, non è dubitabile che in caso proposizione in un unico giudizio dell'azione nei confronti del danneggiante con partecipazione della compagnia assicurativa, l'accertamento convenuto nella sentenza passata in giudicato sarà opponibile nei confronti di tutte le parti che abbiano partecipato al giudizio, con piena possibilità di difesa, in quanto non estranee alle questioni decise, pare potersi fondatamente ritenere che qualora i due giudizi seguano binari autonomi od anche paralleli, la sentenza di condanna, passata in giudicato, resa nei confronti del danneggiante senza la partecipazione anche successiva dell'assicuratore, spiega i propri effetti riflessi anche nei confronti di quest'ultimo (cfr. Cass. Civ. sez. III, 16 ottobre 2001, n. 12612 nonché Cass. Civ., sez. III 12 maggio 2005, n. 10017), ancorché limitatamente alla sussistenza dell'obbligo risarcitorio del danneggiante e del correlativo debito.

Due le ragioni che militano in favore di questa conclusione.

Ed invero, per un verso, deve evidenziarsi che l'assicuratore non è titolare di una posizione autonoma rispetto al rapporto cui si riferisce la sentenza sicché «... non può disconoscere l'accertamento in essa contenuto come affermazione oggettiva di verità...» (cfr. oltre alle già richiamate sentenza, anche Cass. Civ., 18 gennaio 1979, n. 371).

Dall'altro, rimettere in discussione l'accertamento del fatto storico accaduto e, di riflesso, anche l'entità del danno sofferto, recherebbe seco l'inevitabile rischio di un conflitto teorico di giudicati, difficilmente tollerabile dall'ordinamento.

Del resto, argomento per ritenere la fondatezza della soluzione ivi accolta è quello espresso in ordine agli stessi rapporti tra i due giudizi nell'ipotesi in cui gli stessi procedano parallelamente: è stato infatti evidenziato che «... in tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicurato, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, promuova autonoma controversia nei confronti dell'assicuratore, sia al fine di sentire accertare il modo di essere e le condizioni di operatività della polizza assicurativa e particolarmente la sua idoneità a coprire il tipo di evento, cui è riconducibile l'ipotesi di responsabilità che il danneggiato abbia fatto valere nei confronti dello stesso assicurato, sia al fine di sentir pronunciare condanna dell'assicuratore a tenerlo indenne da quanto eventualmente dovuto a detto danneggiato a seguito dell'altro giudizio, il giudice così investito di questo cumulo di domande deve dare corso alla trattazione del giudizio relativamente alla suddetta domanda di accertamento, mentre, ove tale accertamento si risolve in senso positivo, non può accogliere la domanda di manleva, sia pure con condanna condizionata alla soccombenza dell'attore nell'altro giudizio, trattandosi di accertamento di fatti giuridici parzialmente identici da compiersi in maniera unitaria, ma deve sospendere il procedimento su detta domanda, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dell'altro giudizio di accertamento della concreta responsabilità dell'assicurato, posto che tale accertamento di responsabilità, oggetto dell'altra causa, costituisce un fatto costitutivo e quindi un necessario antecedente logico e giuridico dell'azione di garanzia...» (cfr. Cass. Civ., sez. III, 21 settembre 2007, n. 19525).

Proprio per tale ragione, la operatività della sentenza resa nel giudizio cui l'assicurazione non ha partecipato è circoscritta alla sola sussistenza del fatto ed all'entità del debito risarcitorio ivi affermato non anche sull'operatività della polizza, atteso che l'accertamento della responsabilità dell'assicurato costituisce un fatto costitutivo dell'azione di garanzia.

Sicché, il fatto storico accertato e l'entità del debito risarcitorio dichiarato non è più discutibile in questa sede.

Infondata è, dunque, l'eccezione dell'assicurazione sul punto.

2.2. Venendo agli altri aspetti l'assicurazione si duole che la condotta dell'assicurata avrebbe determinato la violazione dell'obbligo di salvataggio con conseguente decadenza dall'assicurazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1914 c.c. e 1915 c.c., il tutto «... in patese collusione con la danneggiata sua parente... connotazione di un preciso intendimento indirizzato dolosamente a precludere all'assicuratore la

*possibilità di far valere in giudizio le sue ragioni, che l'assicurata ben sapeva essere in netta contrarietà alla indennizzabilità del sinistro... ».*

I profili, che possono essere vagliati congiuntamente, non persuadono.

Ed invero, partendo da quello da ultimo richiamato, costituisce mera affermazione, sprovvista di qualsivoglia supporto probatorio, che l'assicurazione né allega né si è offerta di provare, quella secondo cui tutto sarebbe riconducibile ad un doloso comportamento svolto ai danni dell'assicurazione.

A riguardo, non pare davvero necessario soffermarsi ulteriormente atteso che non v'è alcuna traccia di quanto affermato, risultando, al contrario, che l'assicurata abbia tempestivamente denunciato l'evento, prima, e la citazione poi, non rinvenendosi elementi, al di là delle pure affermazioni di parte convenuta, dell'asserito doloso intendimento.

Rimane, allora, da verificare se vi sia stata la violazione dell'obbligo di salvataggio, ravvisato, secondo la prospettazione attorea, nella decisione di rimanere contumace nel giudizio promosso contro l'attrice, dopo che l'assicurazione aveva dichiarato di non assumere la gestione diretta della vertenza.

Orbene, in disparte la qualificazione in termini di obbligo o, come ritenuto dall'assicurazione, mera facoltà della gestione diretta della vertenza (oggetto di una clausola contrattuale che non spicca per la sua chiarezza nella parte in cui afferma che tale gestione sarà tenuta «*fin quando ne abbia interesse*»), deve ritenersi, come affermato in dottrina, che costituiscono obblighi di salvataggio, gli interventi che, inserendosi in un rapporto causale, siano tali da impedire la produzione (in tutto o anche solo in parte) dell'evento dannoso che si verifica ovvero il completamento del danno.

Si tratta, cioè, di norme comportamentali in forza delle quali l'assicurato è tenuto a fare quanto gli possibile per evitare il sinistro, evitare il danno o attenuarlo (cfr. Trib. Milano 17 luglio 2012), ma, anche volendo valorizzare le clausole generali di diligenza buona fede, non possono estendersi fino a ricomprendere un dovere dell'assicurato di resistere nel giudizio in cui è stato convenuto *per il sinistro già verificatosi*, sanzionando, ai sensi dell'art. 1915 c.c., la scelta di rimanere contumace.

Ciò è ancor più vero, ove si consideri che nel caso di specie è provato in via documentale che l'assicurata avesse dato avviso alla compagnia sia dell'evento occorso sia, mediante la *denuntiatio litis*, della notifica della citazione, non rinvenendosi nella polizza assicurativa alcuna obbligo convenzionalmente assunto in ordine al dovere di resistere in giudizio ad eccezione del solo dovere di avviso scritto ai sensi dell'art. 5.15, il quale risulta tuttavia rispettato.

2.3. Rimane, dunque, da verificare se quanto accaduto rientra nella garanzia assicurativa.

Al quesito deve darsi risposta affermativa atteso che il sinistro verificatosi (il morso del cane subito dalla \_\_\_\_\_ nel corso dell'effettuazione di lavori domestici) è sussumibile nel punto 13 dell'art. 3.1. delle condizioni generali di responsabilità civile della famiglia ove si discorrere della copertura dei danni derivanti dal possesso di animali domestici e da cortile.

Non opera, infine, la clausola di esclusione e delimitazione della polizza ai sensi dell'art. 3.2. delle condizioni di assicurazioni, a mente del quale la garanzia non è operante per i danni subiti da coloro la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione, ovvero quelli subiti dal coniuge, figli e genitori e familiari conviventi delle persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione, o da persone in rapporto di dipendenza o lavoro (ad eccezione degli addetti ai servizi domestici).

Ebbene, pur affermando l'assicurazione che fra la danneggiante e la danneggiata sussiste un rapporto di parentela, dello stesso non viene descritta (né vi è alcuna richiesta istruttoria in tal senso) né la tipologia né la sussistenza di un rapporto di convivenza al fine di verificare l'eventuale operatività della polizza la quale, per vero, è precisa nell'escludere quali siano le persone escluse: coniuge, figli, genitori e *familiari conviventi*.

Sicché la polizza deve ritenersi operante con la conseguente affermazione dell'obbligo dell'assicurazione a manlevare e tenere indenne l'assicurata delle somme eventualmente corrisposte in forza della sentenza.

A riguardo sia consentito notare, ancorché non vi sia una domanda di rimborso espressamente formulata concludendosi unicamente per la condanna alla manleva e garanzia, unicamente che l'assicurata afferma di aver già adempiuto ma di tanto non offre alcuna prova.

3. Le spese seguono la soccombenza, tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia attività istruttoria.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- **Accoglie la domanda** e per l'effetto, **accertato** l'inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del contratto di assicurazione sottoscritto, **condanna** la \_\_\_\_\_ a manlevare e tenere indenne la \_\_\_\_\_ da quanto la stessa è stata condannata a versare in forza della sentenza n. 135/2009, resa dal Tribunale di Spoleto nella causa iscritta al n. R.G. 943/2005;
- **Condanna** i convenuti al pagamento delle spese di lite che liquida in € 340 per spese ed € 4.500,00 oltre rimborso forfetario, Iva e Cap come per legge.

Spoleto, li 28 ottobre 2014

Il Giudice

(dott. Luca Marzullo)